



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 23 novembre 2015
(OR. fr)

13602/15

LIMITE

PV/CONS 55
AGRI 558
PECHE 408

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE¹

Oggetto: **3418^a** sessione del Consiglio dell'Unione europea (**AGRICOLTURA E PESCA**) tenutasi a Lussemburgo il 22 ottobre 2015

* Gli elementi relativi a deliberazioni legislative del Consiglio, altre deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici figurano nell'addendum 1 al presente processo verbale.

SOMMARIO

Pagina

1. Adozione dell'ordine del giorno	3
--	---

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

2. Approvazione dell'elenco dei punti "A"	3
---	---

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

3. Approvazione dell'elenco dei punti "A"	3
---	---

PESCA

4. Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico.....	3
5. UE-Norvegia: consultazioni annuali per il 2016	4

AGRICOLTURA

6. Verso un'agricoltura adeguata ai cambiamenti climatici.....	5
7. Varie	6
a) Impiego dei prodotti fitosanitari compatibile con lo sviluppo sostenibile	
b) Relazioni della Commissione sull'eventuale necessità di disposizioni riguardanti le bevande a base di latte e altri prodotti analoghi destinati alla prima infanzia, da una parte, e gli alimenti destinati agli sportivi, dall'altra	
c) Conferenza ministeriale dal titolo "Come mantenere un'agricoltura senza OGM in Europa" (Ptuj, Slovenia, 21 agosto 2015)	
d) G7 - Riunione dei ministri della sanità - Resistenza agli antibiotici (Berlino, 8 e 9 ottobre 2015)	
e) Nuove tecniche di coltivazione e allevamento	
f) Risultati della riunione dei paesi del gruppo di Visegrad più Bulgaria, Austria, Romania e Slovenia (V4 + 4) (České Budějovice, Repubblica ceca, 26 agosto 2015)	

ALLEGATO - Dichiarazioni da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.....	8
---	---

*
* *

1. **Adozione dell'ordine del giorno**

13007/15 OJ CONS 55 AGRI 525 PECHE 357

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno summenzionato.

DELIBERAZIONI LEGISLATIVE

(deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea)

2. **Approvazione dell'elenco dei punti "A"**

13029/15 PTS A 76

Il Consiglio ha approvato l'elenco dei punti "A" che figura nel doc. 13029/15.

I dettagli relativi all'adozione di tali punti figurano nell'addendum.

ATTIVITÀ NON LEGISLATIVE

3. **Approvazione dell'elenco dei punti "A"**

13030/15 PTS A 77

Il Consiglio ha approvato l'elenco dei punti "A" che figura nel doc. 13030/15.

Le delegazioni spagnola, cipriota e rumena si sono astenute sul punto 22 e hanno presentato dichiarazioni. Le delegazioni ceca, slovacca e del Regno Unito hanno presentato dichiarazioni, come pure la Commissione.

Le dichiarazioni relative ai suddetti punti figurano nell'allegato.

PESCA

4. **Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico**

(Base giuridica proposta dalla Commissione: articolo 43, paragrafo 3 del TFUE)

– Accordo politico

13100/15 PECHE 364

11675/15 PECHE 281

+ ADD 1

Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico all'unanimità sulle possibilità di pesca per il 2016 per alcuni stock ittici del Mar Baltico. La Commissione ha appoggiato il compromesso finale preparato dalla presidenza (doc. 13269/1/15 REV 1). Oltre alle dichiarazioni riprese nel compromesso della presidenza, BE, ES, FR e PT hanno trasmesso dichiarazioni (doc. 13404/15 ADD 1) sul tema della pesca ricreativa.

5. UE-Norvegia: consultazioni annuali per il 2016

- Scambio di opinioni
12468/15 PECHE 324 N 6

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni in merito alle consultazioni annuali che avranno luogo fra l'UE e la Norvegia nel quadro dell'accordo bilaterale sulla pesca. La prima serie di consultazioni si terrà a Copenaghen dal 16 al 20 novembre 2015 con l'obiettivo di finalizzare i negoziati prima dell'inizio del 2016.

Numerose delegazioni hanno messo in rilievo l'importanza di tale accordo bilaterale.

Alcune delegazioni hanno espresso preoccupazioni in merito al livello di catture del melù deciso unilateralmente dalla Norvegia per il 2015, in particolare in considerazione del parere scientifico che raccomanda una riduzione consistente del livello di catture per il 2016.

Un largo numero di delegazioni ha sottolineato l'importanza di trovare un equilibrio corretto e ragionevole nello scambio di possibilità di pesca con la Norvegia. Numerose delegazioni hanno ricordato che, a partire dal 1° gennaio 2016, entrerà progressivamente in vigore l'obbligo di sbarco per le specie demersali, obbligo di cui si dovrà tener conto nei negoziati con la Norvegia.

La discussione con la Norvegia verterà principalmente sui seguenti temi:

- le misure di gestione relative ai 7 stock ittici gestiti congiuntamente nel Mare del Nord e nello Skagerrak;
- eventuali adeguamenti, alla luce dei nuovi pareri del CIEM, delle modalità di gestione esistenti nel Mare del Nord per l'eglefino e l'aringa;
- lo scambio di possibilità di pesca al fine di consentire la prosecuzione di operazioni di pesca importanti per i pescatori delle due parti.

AGRICOLTURA

6. Verso un'agricoltura adeguata ai cambiamenti climatici

- Scambio di opinioni
12693/15 AGRI 511 CLIMA 105 ENV 608

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sulla base del doc. 12693/15.

La discussione è stata avviata da tre conferenzieri invitati. Numerose delegazioni hanno espresso il parere che la PAC riformata costituisca già una buona base per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici. Tuttavia, si potrebbe dare priorità ad alcune misure e soluzioni intelligenti. La maggior parte delle delegazioni ha appoggiato l'idea che si dovrebbe migliorare il nesso fra scienza e pratica agricola, in particolare mediante il trasferimento di conoscenze e la sensibilizzazione degli agricoltori. Vari ministri, nonché il rappresentante della Commissione, hanno sottolineato l'importanza del partenariato europeo per l'innovazione e di Orizzonte 2020.

Numerosi ministri hanno insistito sul fatto che l'agricoltura è parte della soluzione nella mitigazione dei cambiamenti climatici, anche nel contesto della COP21, ma che gli obiettivi devono restare realisti.

La delegazione francese ha invitato i ministri a unirsi alla sua iniziativa "4% : suoli per la sicurezza alimentare e il clima", che sarà lanciata a margine della COP21. Numerosi Stati membri hanno sostenuto questa iniziativa.

Il Consiglio ha preso atto dei pareri espressi dagli Stati membri, dalla Commissione e dai conferenzieri invitati. Il presidente invierà al presidente del Consiglio "Ambiente" una lettera in cui sintetizzerà i risultati della discussione.

7. Varie

a) **Impiego dei prodotti fitosanitari compatibile con lo sviluppo sostenibile**

- Informazioni fornite dalla delegazione dei Paesi Bassi
12769/15 AGRI 515 PHYTOSAN 48 PESTICIDE 3

Il Consiglio ha preso atto della richiesta della delegazione dei Paesi Bassi, sostenuta da una maggioranza di delegazioni, e della reazione del rappresentante della Commissione.

b) **Relazioni della Commissione sull'eventuale necessità di disposizioni riguardanti le bevande a base di latte e altri prodotti analoghi destinati alla prima infanzia, da una parte, e gli alimenti destinati agli sportivi, dall'altra**

- Informazioni fornite dalla delegazione francese
12735/15 DENLEG 129 AGRI 513 SAN 322

Il Consiglio ha preso atto delle osservazioni delle delegazioni francese, irlandese e greca sulle conseguenze del ritardo nella pubblicazione delle relazioni, in particolare per quanto riguarda la definizione del quadro giuridico applicabile a tali alimenti a seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 609/2013.

Il Consiglio ha preso atto altresì dell'intenzione espressa dalla Commissione di pubblicare le relazioni nel corso dei prossimi mesi.

c) **Conferenza ministeriale dal titolo "Come mantenere un'agricoltura senza OGM in Europa"**

(Ptuj, Slovenia, 21 agosto 2015)

- Informazioni fornite dalla delegazione slovena
12600/2/15 AGRI 504 ENV 600 DENLEG 127 REV 2

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni comunicate dalla delegazione slovena in merito ai risultati di tale conferenza. Il Consiglio ha preso atto altresì degli interventi di varie delegazioni e delle osservazioni del rappresentante della Commissione.

d) **G7 - Riunione dei ministri della sanità - Resistenza agli antibiotici (Berlino, 8 e 9 ottobre 2015)**

- Informazioni fornite dalla delegazione tedesca
12933/15 AGRI 521 VETER 82 PHARM 43

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni comunicate dalla delegazione tedesca in merito ai risultati di tale riunione. Il Consiglio ha preso atto altresì degli interventi di alcune delegazioni e delle osservazioni del rappresentante della Commissione.

e) **Nuove tecniche di coltivazione e allevamento**

- Informazioni fornite dalla delegazione tedesca
13179/15 AGRI 533 ANIMAUX 52 SEMENCES 23 PI 74

Il Consiglio ha preso atto della richiesta della delegazione tedesca, sostenuta da varie delegazioni, e della risposta del rappresentante della Commissione.

f) **Risultati della riunione dei paesi del gruppo di Visegrad più Bulgaria, Austria, Romania e Slovenia (V4 + 4)
(České Budějovice, Repubblica ceca, 26 agosto 2015)**

- Informazioni fornite dalla delegazione ceca
12914/15 AGRI 520 AGRIFIN 87 AGRIORG 74 AGRISTR 64

Il Consiglio ha preso atto dell'informazione della delegazione ceca nonché delle osservazioni formulate dal rappresentante della Commissione.

DICHIARAZIONI DA ISCRIVERE NEL PROCESSO VERBALE DEL CONSIGLIO

**Punto 1 dell'elenco
dei punti "A":**

**Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la
Commissione ad avviare negoziati a nome dell'Unione europea per il
rinnovo del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita
finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca
tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese**
– **Adozione**

DICHIARAZIONE N. 1 DELLA COMMISSIONE

"La Commissione non ritiene necessario che una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati indichi una base giuridica sostanziale."

DICHIARAZIONE N. 2 DELLA COMMISSIONE

"Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, la Commissione riconosce pienamente l'importanza dello sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e la conseguente esigenza di assicurare un'attuazione corretta del concetto di surplus, come indicato all'articolo 62, paragrafo 2, dell'UNCLOS, in particolare allorché l'accordo di partenariato per una pesca sostenibile ed i protocolli associati disciplinano l'accesso della flotta esterna dell'UE alle risorse situate nelle acque del paese partner.

Tuttavia, riguardo all'articolo 64 dell'UNCLOS e all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, la Commissione ritiene che il concetto di surplus si applichi in minor misura alle attività di pesca che sfruttano specie altamente migratorie, laddove obiettivi adeguati e misure opportune di gestione – norme in materia di accesso prioritario, catture, limiti di capacità o di sforzo e criteri di ripartizione ove pertinenti - devono essere fissati principalmente a livello regionale o subregionale dalle parti contraenti delle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti, tenendo debito conto dei pertinenti pareri scientifici."

Punto 22
dell'elenco dei
punti "A":

Relazioni con il Kosovo *

- **Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro**
- **Decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo*, dall'altro**
- **Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo*, dall'altro**

DICHIARAZIONE DELLA SPAGNA

"La posizione della Spagna sull'adozione da parte del Consiglio della decisione relativa alla firma e della decisione relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo non pregiudica la posizione della Spagna sullo status internazionale del Kosovo, ed è in conformità alla risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e al parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Ai fini dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo, l'utilizzo quale base giuridica dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 31 del trattato sull'Unione europea, nonché dell'articolo 217 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non pregiudica la posizione della Spagna sullo status internazionale del Kosovo, ed è in conformità alla risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e al parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

I riferimenti alla prospettiva europea del Kosovo sono da intendersi unicamente quale ravvicinamento all'UE, senza l'obiettivo ultimo dell'adesione all'UE poiché la dichiarazione unilaterale di indipendenza non è unanimemente riconosciuta."

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO

relativa alla conclusione e alla firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro

"La Repubblica di Cipro ribadisce la sua posizione in base alla quale non riconosce la dichiarazione unilaterale di indipendenza del Kosovo del 2008 e ritiene che la designazione "Kosovo" non pregiudichi le posizioni riguardo allo status e sia in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

La Repubblica di Cipro dichiara inoltre che la conclusione e la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro non pregiudicano la posizione della Repubblica di Cipro sullo status del Kosovo che sarà deciso in conformità della prassi nazionale e del diritto internazionale e che non stabiliscono alcuna relazione o obbligo convenzionale a nome della Repubblica di Cipro nei confronti del Kosovo.

Ai fini dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo, l'utilizzo della base giuridica comprendente l'articolo 37 del trattato sull'Unione europea non pregiudica la posizione della Repubblica di Cipro sullo status internazionale del Kosovo, ed è in conformità alla risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e al parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

Inoltre la conclusione e la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro non costituiscono comunque un precedente per le relazioni future tra l'Unione europea e il Kosovo."

DICHIARAZIONE DELLA ROMANIA

relativa alla firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo*, dall'altro

"La Romania prende atto della firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro durante la cerimonia che avrà luogo il [inserire data e luogo di firma].

La Romania ribadisce la sua posizione nazionale sul non riconoscimento del Kosovo come Stato.

La firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con il Kosovo da parte dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica non pregiudica la posizione della Romania sullo status del Kosovo e non presuppone affatto il riconoscimento da parte della Romania della statualità del Kosovo."

DICHIARAZIONE DELLA SLOVACCHIA

relativa alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo*, dall'altro; e alla decisione del Consiglio che approva la conclusione, da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo*, dall'altro

"La Repubblica slovacca dichiara che la sua posizione sulle decisioni del Consiglio relative alla conclusione e alla firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione non pregiudica la sua posizione nazionale sullo status del Kosovo ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo."

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO E DELLA REPUBBLICA CECA

"Il Regno Unito e la Repubblica ceca approvano la decisione del Consiglio, incluso l'accordo raggiunto sull'articolo 3, paragrafo 1 (accordi relativi alle modalità di esercizio della presidenza da parte dell'UE). Il Regno Unito e la Repubblica ceca sono dell'avviso che tale disposizione debba essere applicata con il dovuto riguardo al contenuto delle questioni che saranno discusse dal Consiglio di associazione."

DICHIARAZIONE DEL REGNO UNITO

relativa alla decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro

COM(2015) 181; e

alla decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro

COM(2015) 183;

"Il Regno Unito accoglie favorevolmente la firma dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro.

Tuttavia, il Regno Unito ritiene che l'accordo contenga disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali e alle riammissioni ai sensi della parte III, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Regno Unito fa presente che, conformemente all'articolo 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai trattati, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo è vincolante o applicabile nel Regno Unito salvo che notifichi, in conformità dell'articolo 3 del protocollo, l'intenzione di voler partecipare all'adozione e all'applicazione di una misura proposta.

Di conseguenza, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21, il Regno Unito ha notificato al presidente del Consiglio la sua intenzione di partecipare alle decisioni del Consiglio nella misura in cui riguardano la presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali."

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE

sulla nozione di "conoscenze specializzate" all'articolo 55, paragrafo 2, lettera b)

"La Commissione ritiene che la nozione di "conoscenze specializzate" di cui all'articolo 55, paragrafo 2, lettera b), dell'ASA sia in linea con l'equivalente definizione ("persona in possesso di conoscenze non comuni") di cui all'elenco degli impegni specifici assunti dall'UE nell'ambito dell'accordo generale dell'OMC sugli scambi di servizi (GATS). L'uso del termine "specializzate" anziché "non comuni" non implica in alcun modo una modifica né un'estensione della definizione del GATS ed è un mero adattamento al linguaggio corrente."